



Tribunale per i Minorenni di Venezia

riunito in camera di consiglio e così composto:

PRESIDENTE DOTT. LANFRANCO MARIA TENAGLIA relatore

GIUDICE DOTT.SSA SAVINA CARUSO

GIUDICE ONORARIO DOTT.SSA STEFANIA GAZZANI

GIUDICE ONORARIO DOTT. SILVANO ZARAMELLA

nel procedimento, ai sensi dell'art. 29 bis, legge n. 184/1983, per la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale e contestuale richiesta di idoneità. proposto in data 5.5.2025 da [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED], (c.f. [REDACTED]), e [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED], (c.f. [REDACTED]), entrambi residenti a [REDACTED], in via [REDACTED] n. [REDACTED], difesi e rappresentati, come da procura depositata telematicamente, dalle avvocate Valentina Pizzol (c.f. PZZ VNT 85L43 M089K) ed Eleonora Biondo (c.f. BND LNR 84S54 L736H), entrambe del Foro di Treviso, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valentina Pizzol, in Treviso (TV), viale Vittorio Veneto n. 10, nonché presso i domicili digitali valentinapizzol@pec.ordineavvocatitreviso.it e eleonorabiondo@pec.ordineavvocatitreviso.it; ha pronunciato la seguente ordinanza:

Sommario

1.	Fatti e circostanze di causa	pag. 1
2.	Norme di contrasto e norme costituzionali ovvero sovranazionali violate	pag. 4
3.	Rilevanza della questione di costituzionalità	pag. 4
4.	Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità	pag. 6
5.	Dispositivo	pag. 11

FATTI E CIRCOSTANZE DI CAUSA

[REDACTED] e [REDACTED] convivono dal 2017.

Il [REDACTED] svolge la professione di *hair stylist*, mentre il [REDACTED] è un professionista delle risorse umane per la filiale italiana di una holding olandese.

Nel 2019, gli odierni ricorrenti si univano civilmente, come attestato dal certificato di unione civile del [REDACTED].

Con ricorso depositato il 28.4.2025 i ricorrenti hanno proposto ricorso presso questo Tribunale per i Minorenni, sul presupposto di essere uniti civilmente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"in via preliminare e pregiudiziale sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 bis, comma 1, della L. n. 184/83 in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, e che all'esito quindi dichiari l'idoneità dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] all'adozione di un/a minore straniero/a residente all'estero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 bis, della L. n. 184/1983"*.

Le deduzioni dei ricorrenti, oltre quelle suindicate, riguardano in particolare:

- la stabilità affettiva e di rapporto della loro coppia tale da costituire per un figlio adottivo un ambiente familiare stabile e armonioso;
- la circostanza di poter contare su una rete familiare ed amicale solida, positiva e valida;
- l'esistenza di un loro progetto genitoriale manifesto e condiviso con la rete familiare ed amicale.

Con Decreto in data 7.5.2025, questo Tribunale, rilevato che *“ai fini della valutazione della sussistenza della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, occorre procedere preliminarmente all'accertamento dell'idoneità dei ricorrenti ad adottare, mediante apposita indagine psico-socio-familiare, sia sotto il profilo della consapevolezza del progetto adottivo e delle caratteristiche personologiche/psicologiche; e, altresì, di trasmettere il fascicolo alla Procura in sede per quanto di competenza in ordine all'intervento in giudizio ai sensi dell'art. 70 cpc”*, ha disposto di procedersi all'acquisizione delle relazioni da parte della ULSS competente e degli organi di polizia e mandato alla Procura in sede, per quanto di competenza, in ordine all'intervento in giudizio ai sensi dell'art. 70 cpc.

L'istruttoria disposta ha dato i seguenti esiti:

la Stazione dei Carabinieri di [REDACTED] con nota in data 15.6.2025, nel confermare tutte le circostanze indicate dai ricorrenti in ordine ai titoli di studio posseduti e alle professioni svolte, ai redditi e alla residenza, ha segnalato che nulla risulta a carico dei ricorrenti per condanne e pendenze penali.

La Ulss n. 2 della Marca trevigiana - U.O.C.-Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Consultorio Familiare-Equipe Adozioni - Distretto [REDACTED] con relazione dell'11.12.2025, dato atto di aver svolto l'indagine richiesta mediante: un colloquio di accoglienza/avvio dello studio di coppia, condotto dall'assistente sociale e dalla psicologa; due colloqui di raccolta dei dati anamnestici, relativi ad entrambi i signori condotti dall'assistente sociale e dalla psicologa; due colloqui individuali di valutazione psicologica; una visita domiciliare; un colloquio psico sociale per definire il progetto adottivo; un colloquio di restituzione, ha riferito le seguenti circostanze e valutazioni:

con riferimento a [REDACTED] che lo stesso *“ha affrontato il percorso valutativo mettendo a disposizione la sua storia personale familiare con trasparenza, mostrando la capacità di confrontarsi. Si presenta come una persona riservata ... ma capace di esprimere molto di sé anche se attraverso un dialogo più essenziale”*; e che durante i colloqui ha mantenuto *“un atteggiamento collaborante e si dimostra disponibile a parlare di sé e della propria storia di origine”*; con riferimento al percorso adottivo *“Si immagina di poter essere un padre regolativo e che sa dare l'educazione, ma anche curioso di conoscere la storia passata del proprio figlio ... Pensando ad un'ipotetica storia adottiva, il signor [REDACTED] dà spazio alla sua emotività, descrivendo l'ipotetico incontro con suo figlio come una gioia indescrivibile, mista a felicità paura e ansia, per il passaggio da essere due a tre, cambiando per sempre”*;

con riferimento a [REDACTED] che lo stesso *“ha vissuto lo studio di coppia mettendo serenamente a disposizione la propria storia personale, familiare di coppia, mostrando interesse per il confronto con gli operatori e desiderio di approfondire temi utili a definire la disponibilità adottiva. Si presenta come una persona solare ed estroversa, conversa piacevolmente e sa essere leggero”*; con riferimento al percorso adottivo *“ha immaginato di scrivere una lettera ad un ipotetico figlio, in cui delinea l'attesa dello stesso, le emozioni e le domande che si ponevano prima del suo arrivo e poi l'inizio di una quotidianità fatta di esperienze condivise, descrive come sia un privilegio vivere la genitorialità e crescere in tale competenza insieme al compagno e al figlio”*.

Entrambi i componenti dell'unione civile vengono descritti come animati da un progetto genitoriale maturo, consapevoli delle difficoltà e della possibilità che potrebbe non realizzarsi, sostenuti nel loro

progetto genitoriale dalla rete familiare ed amicale; consapevoli del carattere universale dell'amore tra persone e dell'importanza del reciproco rispetto all'interno della coppia; aperti all'eventuale rapporto con la famiglia d'origine del figlio adottivo.

Le conclusioni sono state nel senso dell'espressione di un parere favorevole all'idoneità dei ricorrenti all'adozione internazionale per i seguenti motivi *"capacità della coppia di accogliere un minore proveniente da adozione internazionale, di età compresa tra 9 e 6 anni e 11 mesi, con rischio sanitario lieve e reversibile, che non ne comprometta quindi l'autonomia di vita. I signori danno disponibilità al mantenimento dei contatti con eventuali fratelli che un minore a loro abbinato potrebbe avere, che fossero collocati in altre famiglie adottive territorialmente vicine, ove l'autorità giudiziaria ne ravveda l'importanza per il minore. Non esprimono pregiudizi verso altre religioni o etnie, ma sono consapevoli che l'omosessualità limita la scelta dei paesi esteri a cui potranno eventualmente rivolgersi, e sono quindi orientati sui paesi dell'Africa o dell'America Latina. Hanno contezza che da Colombia o Brasile potrebbero provenire bambini che hanno subito abusi sessuali: se un minore a loro abbinato rivelasse di aver subito tali atti, la coppia sarebbe capace di chiedere aiuto e farsi sostenere e attiverebbero un percorso di psicoterapia per il minore ove la situazione lo richiedesse. Entrambi hanno saputo affrontare le esperienze di vita negative in modo adeguato. Hanno salute ed energia fisica adeguati, un'autosufficienza economica più che adeguata a provvedere alle necessità familiari. L'abitazione e l'ambiente circostanti sono più che adeguati, sicuri e con caratteristiche tali da facilitare le relazioni sociali, con accesso a infrastrutture e servizi. Hanno uno stile di vita sano, tempo da poter dedicare alla vita familiare e ad un eventuale figlio. Hanno entrambi una storia di relazioni affettive amicali positive e durature. Tra le risorse che il servizio mette in luce, si sottolinea che i signori si presentano come una coppia unita, sintonica ed affiatata, condividono valori e progetti, appaiono capaci di sostenersi nei momenti di difficoltà. Hanno una relazione armoniosa ed equilibrata, con chiara presenza di amore e comunicazione tra loro. Sono capaci di far fronte congiuntamente e in maniera adeguata alle frustrazioni e ai conflitti. Sono capaci di accogliere la diversità, di confrontarsi e chiedere aiuto, motivo per cui si ritiene che in vista di una futura adozione sarebbero predisposti al confronto con i servizi, consapevoli del fatto che l'adozione comporta una genitorialità sociale, che richiede di saper fare rete, nonché disponibilità a mettersi in discussione. Hanno la capacità di sapersi avvalere delle persone vicine a loro come punti di appoggio, così come di attivare le risorse comunitarie e professionali che possano rispondere alle necessità della loro famiglia. Il loro orientamento sessuale è chiaramente stabilito e assunto. Hanno entrambi coscienza delle difficoltà che potrà comportare l'adozione omoparentale e sono capaci di farvi fronte. Non da ultimo si sottolinea che il desiderio adottivo nasce dalla volontà di poter allargare la famiglia, senza che questo diventi per loro una necessità di essere genitori a tutti i costi: consapevoli che ad oggi nel panorama nazionale non ci sono esperienze precedenti di adozione da parte di coppie omosessuali, unite civilmente, dichiarano apertamente di non voler essere "pionieri" ma di voler essere valutati per quello che sono e che potrebbero offrire in termini di amore, accoglienza e possibilità, ad un bambino privo di riferimenti affettivi adulti, stabili e adeguati".*

All'udienza del 05/01/2026 è stata svolta l'audizione dei ricorrenti che hanno confermato le circostanze esposte in ricorso e descritto il loro progetto familiare e genitoriale.

Quindi il Tribunale ha concesso ai ricorrenti e al P.M.M., ai fini della valutazione della sussistenza della rilevanza e della fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, termine entro il 14 febbraio 2026 per il deposito di note scritte.

Sia il P.M.M. che la parte ricorrente hanno depositato note scritte, concludendo per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 bis, comma 1, legge n. 183/1983, nei termini richiesti dai ricorrenti.

La questione preliminare di legittimità costituzionale è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Questo Tribunale per i minorenni, investito della decisione in ordine alla domanda principale dei ricorrenti di idoneità all'adozione internazionale, ritenendo tale domanda fondata alla luce dell'istruttoria espletata, reputa che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 bis, comma 1, legge n. 184/1983, facendo rinvio all'art. 6, e 30, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui non include, anche a seguito della pronuncia d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2025, le parti dell'unione civile residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione, sia rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che seguono.

NORME DI CONTRASTO E NORME COSTITUZIONALI OVVERO SOVRANAZIONALI VIOLATE

I ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale con riferimento ai seguenti aspetti: la norma di contrasto è l'art. 29 *bis* della legge 184/1983, nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6 della medesima legge, non include le coppie unite civilmente residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari l'idoneità della coppia unita civilmente all'adozione;

le norme violate nella prospettazione dei ricorrenti sono:

- gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 e 14 CEDU.
- gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU;
- gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU.

Il Collegio ritiene che sussiste, inoltre, un ulteriore profilo di violazione riferito:

- agli artt. 3 e 117 Cost, in relazione all'art. 8 e 14 CEDU, nonché in relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

La prospettata questione di legittimità costituzionale ha, nel procedimento che ne occupa, un'incidenza attuale e non meramente eventuale, poiché l'applicazione dell'art. 29 *bis*, della legge n. 184/1983, è essenziale per la compiuta definizione del giudizio.

Ed invero, allo stato degli atti e dell'iter decisionale, la questione di legittimità costituzionale presenta requisiti di attualità e rilevanza, poiché la coppia unita civilmente costituita da [REDACTED] e [REDACTED] è risultata, all'esito di un'articolata e lunga istruttoria svolta da plurime figure esperte, idonea all'adozione internazionale.

L'istruttoria effettuata, come indicato nel paragrafo relativo ai fatti e circostanze di causa di causa e con particolare riferimento alla relazione dell'11.12.2025 dell'Ulss n. 2 della Marca trevigiana - U.O.C.-Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Consultorio Familiare-Equipe Adozioni - Distretto [REDACTED] e dell'informativa in data 15.6.2025 della Stazione dei Carabinieri di [REDACTED] ha consentito di accertare che i ricorrenti, quali soggetti uniti in un'unione civile, si sono dimostrati equilibrati, maturi, coesi e consapevoli delle problematiche relative all'adozione e che dallo studio

effettuato dall'equipe adozione emerge che gli stessi hanno risorse idonee a farsi carico di minori in stato di abbandono provenienti da realtà culturali diverse.

La coppia è unita civilmente dal 2019, quindi da ben 7 anni, e la loro relazione affettiva è iniziata ben prima di allora. I ricorrenti, nati rispettivamente nel 1983 e nel 1986, si aprono all'adozione internazionale di un minore di età non superiore ai 7 anni, nel pieno rispetto dei requisiti che prevedono che l'età del coniuge più giovane non superi i 45 anni dall'età del bambino. Gli stessi svolgono professioni diverse, che li appassionano e che garantiscono un reddito annuale complessivo significativo, dando quindi atto della possibilità di garantire il mantenimento, l'istruzione e le cure sanitarie di un minore. Vivono in una grande casa di 400 m² con un ampio terreno tutto intorno, a due passi da scuole e luoghi di socializzazione. La coppia mostra un legame molto solido e intenso, capacità di ascolto e di riflessione, accogliendo i suggerimenti e le idee che l'altro esprime. Tra di loro vi è assenza di competizione e capacità di integrazione del punto di vista altrui. Nello studio di coppia e nella valutazione fatta in sede di audizione innanzi questo Tribunale la coppia appare matura, equilibrata, unita e ben coesa; traspare fiducia e stima nell'altro, empatia e reciprocità. La comunicazione nella coppia è efficace sia sul piano pratico, che sul piano emotivo. I ricorrenti sono dal punto di vista caratteriale all'opposto, ma questo non li divide, piuttosto li integra. Ognuno si percepisce indipendente e autonomo rispetto all'altro, ma unito da una comunione di intenti e di valori di riferimento. La rete amicale e familiare è ampia. Le amicizie della coppia sono vaste e radicate, comprendendo anche famiglie con figli che spaziano per età, per due dei quali, i ricorrenti hanno fatto da padrini al battesimo. La solida rete amicale supporta totalmente la scelta dei ricorrenti di adottare. Nell'ambito familiare, entrambi i ricorrenti hanno sempre trovato il supporto dei genitori e delle sorelle, che hanno accettato da sempre le scelte affettive dei loro congiunti. Rispetto alla genitorialità, il desiderio iniziale era più presente negli intenti del [REDACTED] che del [REDACTED] che consapevole delle difficoltà incontrate nel corso della loro vita, a fronte delle loro scelte affettive, temeva fosse difficoltoso intraprendere un iter adottivo. Dichiarano che, se pur l'idea iniziale era del [REDACTED] ed era legata a un grande desiderio di famiglia, di poter dare amore ad un bambino in condizioni di precarietà esistenziale. Inoltre, entrambi sono concordi nel voler aprire la loro casa ad un bambino per poter trasmettere su di lui quell'amore con il quale loro sono stati cresciuti, di fargli respirare il rispetto per le sue caratteristiche fisiche, psicologiche o culturali, indipendentemente da quanto siano in linea con quelle altrui. In virtù delle difficoltà che, fin da bambini, hanno vissuto nel rapporto con i pari e con gli adulti, sono ben consapevoli dei pericoli che corre un bambino diverso dalla maggior parte degli altri in qualche cosa, esperienza che li metterebbe nella condizione di saper attivare risorse nel piccolo, trasformando in un punto di forza, un punto di debolezza.

In definitiva, la questione è rilevante essendo l'oggetto del presente giudizio, una volta accertata l'idoneità in concreto dei ricorrenti all'adozione internazionale, relativo all'applicazione dell'art. 29 bis, della legge n. 184/1983, nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6 della medesima legge, non include le coppie unite civilmente residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari l'idoneità della coppia unita civilmente all'adozione, costituisce un effettivo impedimento alla valutazione di idoneità da parte del Tribunale qui adito.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

Preliminarmente, il Collegio ritiene che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame non potrebbe superare il limite all'accesso all'adozione internazionale per le coppie unite civilmente.

Viene in rilievo, innanzitutto, il dato testuale dell'art. 29 *bis*, comma 1, della legge n. 184/1983, che, richiamando l'art. 6 della medesima legge, consente l'accesso all'adozione internazionale solo alle coppie coniugate.

Inoltre, la Corte costituzionale, nel riconoscere il diritto della persona di stato civile libero a presentare analoga domanda di adozione, espressamente ha chiarito che: *“non rientra, invece, nel perimetro del presente giudizio la condizione della persona che non ha lo stato libero, in quanto è parte di un'unione civile (art. 86 primo comma seconda parte, codice civile). Tale questione non è oggetto dell'odierno giudizio e dunque resta impregiudicata”* (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 33 del 2025).

La questione che si intende sottoporre al vaglio di costituzionalità involge il diritto di due persone unite civilmente di essere dichiarate idonee all'adozione internazionale in quanto coppia, senza dover sciogliere l'unione civile per poter acquisire, in quanto singoli, lo stato civile libero e quindi ricorrere all'istituto di cui all'art. 29 *bis*, legge n. 184/83, come risultante in forza della sentenza n. 33 del 2025 Corte costituzionale.

Di tal guisa vengono in rilievo i seguenti profili di contrasto con norme costituzionali e sovranazionali:

➤ **contrasto dell'art. 29 *bis*, comma 1, legge n. 184/1983, mediante il rinvio all'art. 6, comma 1, medesima legge, con gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 e 14 CEDU.**

In origine, l'adozione internazionale era riservata esclusivamente alle coppie unite in matrimonio – requisito espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 184/1983 – nella considerazione, che il Legislatore aveva fatto propria, che soltanto le coppie unite in matrimonio, fossero idonee a costituire l'ambiente idoneo ad accogliere un minore in stato di abbandono.

Ed infatti, la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) è stata per moltissimo tempo il modello sul quale gli istituti del diritto di famiglia hanno affondato le proprie radici.

Ed infatti la ratio del requisito previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 184/83, richiamato dall'art. 29 *bis*, comma 1, era – nel riservare l'accesso all'adozione internazionale alle coppie sposate – quella di attribuire al minore adottato lo status di figlio legittimo che presupponeva il vincolo matrimoniale tra i genitori.

Tale finalità è scolorita innanzitutto a seguito della riforma del diritto di famiglia, intervenuta con la legge n. 219/2012, ha fatto venir meno la distinzione tra figli legittimi e figli naturali (art. 74 c.c.), e ha esteso il medesimo stato giuridico a tutti i figli compresi quelli adottati ex art. 44. lett. D, legge n. 184/1983 (art. 315 c.c. a seguito sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2025, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 29 *bis*, comma 1, della legge n. 184/83, nella parte in cui, rinviando all'art. 6, non include le persone di stato civile libero tra i soggetti che possono chiedere al Tribunale per i Minorenni del luogo dove risiedono l'idoneità all'adozione internazionale.

Nel nostro ordinamento il riconoscimento graduale del rilievo di composizioni sociali diverse dalla famiglia tradizionale è stato negli anni graduale ed esteso a vari ambiti della vita di relazione ed anche genitoriale.

Il Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014 ha accolto la domanda di adozione in casi particolari, ex art. 44 lett. d) della legge n. 184/83, da parte della partner della madre biologica del minore adottato, provvedimento poi definitivamente confermato dalla Cassazione civile con la sentenza n. 12962 del 2016.

Alle adozioni in casi particolari in contesti omoaffettivi si sono aggiunte poi le trascrizioni dei provvedimenti di adozione ottenuti all'estero (Cass. civ. n. 14007 del 2018) e le trascrizioni degli atti di nascita stranieri di minori con due genitori dello stesso sesso (Cass. civ. n. 19599 del 2016).

Ancora in tema di famiglia e filiazione, per il rilascio della Carta di identità elettronica per il figlio minore di coppia omoaffettiva femminile, di recente la Cassazione ha stabilito l'inserimento dell'espressione "genitore" in luogo di "madre/padre", con disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 (Cass. civ. n. 9216 del 2025).

La Corte Costituzionale ha, da un lato, con la sentenza n. 68 del 2025, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale e, dall'altro lato, con la sentenza n. 115 del 2025, dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

In questo contesto i Tribunali per i Minorenni hanno già emesso numerosissime sentenze di adozione ex art. 44 lett. d), legge n. 184/1983, accogliendo l'istanza presentata dal partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore adottato, senza considerare l'orientamento sessuale un ostacolo all'accoglimento della domanda di parte ricorrente risultata idonea.

Ponendosi nel solco delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2025, non si può non rilevare che, qualora persistesse il divieto di accesso all'adozione internazionale per le coppie unite civilmente, si produrrebbero effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati sotto diversi profili:

- si andrebbe a favorire la possibile prassi, che avrebbe i caratteri dell'irragionevolezza, dello scioglimento dell'unione civile al solo e unico scopo di acquisire lo stato civile libero, legittimante l'adozione, in virtù della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata;
- con la conseguenza che il partner non adottante dovrebbe poi avanzare, nei confronti del minore adottato dal compagno, domanda ai sensi dell'art. 44 lett. d), della legge n. 184/1983, e poi procedere a contrarre l'unione civile nuovamente.

Così facendo, si assisterebbe *ictu oculi* all'imposizione di importanti sacrifici:

- alla coppia si imporrebbe il sacrificio di sciogliere l'unione civile per poter certificare lo stato libero;
- al minore adottato da uno dei componenti dell'unione civile si imporrebbe un riconoscimento familiare progressivo con attesa dell'esito di un secondo procedimento giudiziario (l'adozione in casi particolari) per vedersi riconoscere formalmente il legame con l'altro genitore, attesa implicante grave vuoto di tutela. Guardando in particolare alla costrizione dei già uniti civilmente alla rinuncia del loro status, tanto comporta evidentemente una regressione delle tutele in dispregio alle scelte di realizzazione delle persone, che a fronte di un progetto di adozione dovrebbero rinunciare ad uno status già acquisito per salvaguardare un progetto, che risulta così solo formalmente singolo, di adozione. Ed invero l'imposto scioglimento dell'unione civile comporterebbe il venir meno/assenza

di tutele sotto diversi profili, esemplificativamente si pensi alla tutela successoria e alla pensione di reversibilità, così costringendo chi voglia impegnarsi in un progetto di adozione, progetto impegnativo che necessita di ogni supporto, a vivere, paradossalmente, in uno stato di minor tutela.

➤ L'impossibilità per i soggetti uniti in unione civile di ottenere l'idoneità all'adozione internazionale viola anche l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, sotto il profilo della limitazione allo sviluppo pieno, non limitato e libero da ingerenze non giustificate nella vita privata.

Intesa quale diritto di stabilire relazioni con altri essere umani e a costruire una vita familiare comprensiva del progetto genitoriale.

Nessuna giustificazione fondata sussiste, ai sensi del par. 2, dell'art. 8 CEDU, non venendo in rilievo né un bisogno sociale granitico (anzi lo stesso ordinamento sotto diversi profili, anche a fini di tutela del preminente interesse del minore, ha riconosciuto pieno rilievo a formazioni sociali diverse dalla coppia unita in matrimonio), né la considerazione che il divieto in esame risponde ad uno scopo legittimo.

Anzi, nel caso di specie la considerazione del giusto punto di equilibrio tra i diritti e gli interessi meritevoli di tutela, quelli del minore a vivere in un ambiente stabile e armonioso, e dall'altro, quello della coppia legata da un'unione civile ad accogliere tale minore come genitori adottivi, porta a ritenere che il divieto non risponde più ad una finalità legittima e meritevole di tutela.

Ma anzi si traduce in una sostanziale discriminazione, sia alla luce della complessiva evoluzione del sistema normativo (che vede accedere alle adozioni internazionali anche le persone singole; annovera il riconoscimento del rilievo costituzionale della famiglia monoparentale e il pieno riconoscimento anche dell'idoneità genitoriale della coppia omoaffettiva), sia perché lo sbarramento finisce per essere fondato esclusivamente su uno status irrilevante allo scopo, quale quello di componenti di un'unione civile, senza alcuna considerazione, questa sì meritevole di rilievo e tutela, della loro capacità di essere genitori di un minore in stato di abbandono.

➤ **contrasto dell'art. 29 bis, comma 1, legge n. 184/83, con l'art. 2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.**

L'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle sue formazioni sociali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 76/2016, la coppia unita civilmente costituisce una specifica formazione sociale proprio ai sensi dell'art. 2 Cost.

L'art. 8 CEDU tutela il diritto alla vita privata ed all'interno di tale nozione, va annoverato anche il diritto a relazioni familiari piene che comprendono anche la costruzione di un progetto genitoriale.

In punto viene in rilievo la modifica del diritto di famiglia del 2012 che ha introdotto l'unicità dello status di figlio – equiparando i figli nati nel e fuori dal matrimonio – e del diritto vivente formatosi attorno al concetto stesso di famiglia, nonché dopo la sentenza n. 33 del 2025 della Corte costituzionale che consente alle persone di stato civile libero di ottenere l'idoneità all'adozione internazionale.

Il matrimonio, quindi, non ha più nel nostro Ordinamento l'attitudine esclusiva a qualificare il rapporto di filiazione e la sussistenza del vincolo matrimoniale non è più il requisito unico per poter adottare.

In tal senso la norma censurata va ad interferire con il godimento del suddetto diritto, impedendo alla persona non coniugata, ma unita civilmente, di accedere all'adozione internazionale; non pare sorretta da nessuno scopo legittimo e non trova una ragione scriminante plausibile alla luce del principio di uguaglianza.

L'esigenza di individuare per il minore un contesto familiare che dia idonee garanzie di stabilità trova linfa vitale sia nel contesto familiare "tradizionale", ossia quello composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio, sia in altre formazioni sociali in grado di vivificarla.

Il riconoscimento delle formazioni sociali "altre" rispetto alla "famiglia tradizionale" è innervato dal riconoscimento, accanto al modello fondato sul matrimonio (art. 29 Cost.), delle coppie di fatto e delle unioni civili (art. 2 Cost.).

La sentenza n. 33 del 2025 della Corte costituzionale ha esteso ulteriormente i confini di tale riconoscimento alle persone di stato civile libero con riferimento all'adozione internazionale.

Alla luce del portato evolutivo esposto, non appare più sostenibile la permanenza del divieto imposto alle persone unite civilmente di accedere all'adozione internazionale. Anzi, non prevederlo, porterebbe ad un ulteriore profilo violativo del principio di uguaglianza, poiché mentre due conviventi di fatto – etero o omoaffettivi che siano – e quindi di stato civile libero, potrebbero ciascuno presentare la domanda di adozione come singoli, senza, per questo, dover compiere alcun sacrificio nell'ambito della propria vita privata, lo stesso non potrebbero fare i soggetti uniti civilmente.

➤ **contrasto dell'art. 29 bis, comma 1, legge n. 184/83, con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU.**

L'art. 29 bis, legge n. 184/1983, oggetto di censura, si pone anche in contrasto con gli artt. 3 Cost e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 14 CEDU.

L'art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza e impone la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

L'art. 14 CEDU vieta ogni forma di discriminazione rispetto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione EDU.

La disciplina attuale, dopo l'arresto della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, consente alla persona di stato civile libero e alla coppia coniugata di accedere all'adozione internazionale, ma continua a precluderne l'accesso alle persone unite civilmente.

Detta preclusione stride profondamente con i principi sopra indicati perché determina un trattamento differente fondato su quella discriminazione che viene definita dall'art. 14 CEDU di "ogni altra condizione", categoria all'interno della quale è certamente incluso, non solo l'orientamento sessuale, ma anche la volontà di unirsi in coppia con gli strumenti previsti dall'Ordinamento giuridico.

La lesione dei parametri costituzionali sopra evidenziati è assai evidente laddove si consideri che attualmente le coppie unite civilmente potrebbero ottenere lo stesso risultato auspicato in questa sede, procedendo allo scioglimento dell'unione civile e dando corso a due autonome adozioni: prima quella internazionale del single ad opera di un partner e, poi, quella in casi particolari (ex art. 44 della legge n. 184/83) ad opera dell'altro.

Il contrasto evidenziato riguarda non solo il trattamento della coppia unita civilmente rispetto alla persona di stato civile libero ed alla coppia coniugata, ma anche – e soprattutto – il trattamento del minore adottato a seconda che egli entri a far parte di una famiglia composta da una coppia coniugata o da una coppia unita civilmente.

Il primo, a seguito della pronuncia della sentenza di adozione internazionale, sarà a tutti gli effetti ab initio figlio di due genitori; il secondo, invece, avrà due genitori solo all'esito del secondo procedimento di adozione (quello ex art. 44 della legge n. 184/83 in casi particolari).

Così come, in ipotesi di scioglimento dell'unione civile in cui uno dei partner adotti il minore straniero e successivamente l'altro lo adotti ai sensi dell'art. 44, lett. d), della legge 184/83, potrebbero integrarsi altre disparità di trattamento del minore.

Tali effetti, non trovano giustificazione ragionevole, ma sono determinati esclusivamente dallo status derivante dal vincolo in essere per chi ha adottato il minore, risultando così violato anche l'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 14 CEDU che vieta ogni forma di discriminazione. Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione viene ulteriormente in rilievo sotto il profilo che l'interesse sotteso all'art. 29 *bis*, comma 1, è il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell'ambito di un ambiente stabile e armonioso, che ricomprende anche la condivisione di un progetto familiare e genitoriale.

Sotto questo aspetto una coppia unita in un'unione civile fornisce certamente in astratto, salvo poi la valutazione in concreto nel singolo caso rimessa all'organo giudicante, una stabilità affettiva e di vita, una rete familiare e, a maggior fondamento all'interesse del minore, una comunione del progetto genitoriale, circostanze tutte che, dopo la sentenza n. 33 del 2025 della Corte costituzionale, non giustificano una discriminazione in punto di pari dignità sociale e di eguaglianza dei minori.

➤ **contrasto dell'art. 29 bis, comma 1, L. 184/83, con gli artt. 3 e 117 Cost, in relazione all'art. 8 e 14 CEDU, nonché in relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.**

Il minore ha diritto ad essere cresciuto ed educato nell'ambito della famiglia d'origine, assicurando comunque, per l'ipotesi di sussistenza di una situazione di suo abbandono morale e materiale, un ambiente familiare stabile ed armonioso (*"un foyer stable et harmonieux"*), secondo quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, CEDU.

Ad avviso del Collegio, la Corte Costituzionale ha nella sentenza n. 33 del 2025 delineato il principio in forza del quale l'esclusione per legge di categorie di soggetti (ndr nello specifico della sentenza citata delle persone singole) dal ruolo di possibili adottanti non può tramutarsi *"in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile e armonioso, a ben vedere, tale esigenza è ravvisabile anche al di fuori delle limitate ipotesi prospettate dal legislatore. La possibilità di incidere sull'effettività della tutela dei bambini abbandonati è, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti"*.

Ne consegue che il preminente interesse di un minore, che versi nella situazione di abbandono, a vivere in un contesto familiare sereno, tutelante ed accogliente, appare ugualmente meritevole di tutela, sia rispetto all'adozione da parte di una coppia unita in matrimonio o di un singolo, che all'adozione da parte di una coppia unita in unione civile, in quanto di tal guisa si potrebbe soddisfare pienamente anche il diritto del minore di inserirsi in un nucleo familiare connotato da bigenitorialità. Non prevedere la possibilità di adottare da parte di aspiranti genitori uniti civilmente, in grado di fornire al minore *"un foyer stable et harmonieux"*, comporterebbe una dimidiazione dei suoi diritti, garantendo l'instaurazione del rapporto con un solo genitore, pur a fronte di un ambiente familiare che nei fatti viene supportato anche da un altro *"genitore"*, che viene relegato quantomeno temporaneamente a punto di riferimento meramente intenzionale, di fatto.

Emerge evidente una discriminazione non fondata su ragione alcuna che si pone anche in contraddizione con la stabilità valorizzata dall'art. 6, legge n. 184/1983, richiamato dall'art. 29 bis; invero, a fronte dell'opzione di tenore abdicativo cui oggi si costringe gli aspiranti adottanti già uniti civilmente, il risultato lede gravemente l'interesse superiore del minore che, discriminato, si vede garantito un ambiente familiare sì stabile ed armonioso nei fatti, ma manchevole nelle tutele, vedendo l'instaurazione di un rapporto giuridicamente rilevante con un solo genitore.

Invero, a fronte dell'ipotesi, costretta dalla normativa attuale, per cui le parti di un'unione civile dovrebbero procedere anzitutto con scioglimento dell'unione, perdendo così tutela e riconoscimento di uno status, così potendo accedere all'adozione a favore di persona di stato civile libero, per poi

ricomporre la famiglia nel tempo, contraendo nuovamente l'unione civile e procedendo con adozione del minore già adottato ai sensi dell'art. 44 lett. d), legge n. 184/1983, il minore adottando viene costretto ad un doppio iter di adozione affatto immediato.

Così il minore adottando, che ha un grande e significativo bisogno di protezione, ricostruzione, stabilità ancor di più al momento del sorgere del vincolo genitoriale, vede una prima tutela, con formazione di identità quale figlio adottivo solo nei confronti di un genitore, e però conosce e vive una dimensione fattuale bigenitoriale, che non viene permessa e riconosciuta; tanto comporta che il minore patisca un iter di tutela doppio, con formazione progressiva di identità, rimanendo per lungo tempo senza tutela (non si possono non considerare le tutele mancate di mantenimento, successioni, reversibilità della pensione) rispetto un investimento intenzionale pur esistente, senza che vi sia alcuna ragione a fondamento (se non la discriminazione), anzi essendo in presenza di un minore che necessita delle massime tutele.

Non solo quindi di per sé l'iter progressivo e senza (parte) delle tutele in cui versa il minore risulta nella sua "fisiologia" di detrimento; si deve anche considerare come detta situazione risulti particolarmente vulnerabile ed esposta a fronte per esempio della morte dell'aspirante adottante figura intenzionale (successione, pensione di reversibilità), lasciando senza supporto sia l'altro genitore, già parte di unione civile (che mantiene qualche diritto solo nel caso in cui venga previsto un assegno divorzile), sia in particolare il figlio adottivo (per il deceduto figlio adottando nelle intenzioni), che si vedrebbe sottrarre un rapporto esistente, ma senza riconoscimento e soprattutto senza più possibilità di riconoscimento.

Peraltro, si osserva che l'iter progressivo di formazione familiare del minore, sfornito di tutela, incontrerebbe ulteriori possibili difficoltà a detrimento del minore e dell'ambiente familiare stabile cui avrebbe diritto, anche per il caso di venir meno del progetto genitoriale condiviso del genitore singolo adottante e del compagno genitore d'intenzione, a fronte del quale potrebbe aversi il caso in cui il genitore già adottante non presti più il consenso all'adozione ex art. 44, lett. d), costringendo ad un iter giudiziario più complesso per il superamento di detto dissenso se ingiustificato (cfr. Cass. civ. n. 30786 del 2025), e quindi per garantire poi i diritti previsti per tutti i minori in caso di crisi familiare, o financo il caso in cui l'aspirante adottante già figura intenzionale venga meno al di lui previo impegno, senza garanzia alcuna per il minore.

Infine, si rileva che, ai fini che ne occupa nella fattispecie in esame, non viene in rilievo la previsione contenuta all'art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 che esclude espressamente ogni equiparazione agli uniti civilmente delle disposizioni presenti nella legge n. 184/1983 contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, poiché la censura di costituzionalità non riguarda la richiesta di equiparazione tra i coniugi di cui all'art. 6 della legge citata e gli uniti civilmente, bensì riguarda l'omessa previsione – limitatamente all'art. 29 bis, comma 1, della legge n. 184/1983 – dell'accesso all'istituto dell'adozione internazionale anche per i soggetti contraenti dell'unione civile, così come avvenuto nel caso della persona di stato libero.

P.Q.M.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, visti gli articoli 134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953;

- ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29 bis, della legge n. 184/1983, in relazione agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nonché agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, dell'art. 29 bis, comma 1, della legge n. 184/83,

ed infine in relazione agli artt. 3 e 117 Cost, in relazione all'art. 8 e 14 CEDU, nonché in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, comma 1, della medesima legge, non consente alle persone unite civilmente residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti delle persone unite civilmente, di cui sia stata positivamente riscontrata nel corso dell'istruttoria l'idoneità ad adottare;

- sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;
- dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;
- manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Pubblico ministero minorile e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Il Presidente estensore
dott. Lanfranco Maria Tenaglia